

1. Proroga versamenti COVID

Qualora ci si sia avvalsi della proroga prevista per i versamenti nel periodo COVID e non sia stato inserito il codice di sospensione nel rigo VA16 del Modello IVA, emerge la tardività del versamento. Gli Uffici possono regolarizzare la posizione, previa verifica degli altri requisiti desumibili dall'Anagrafe tributaria, qualora l'intermediario specificati nella CIVIS il codice di sospensione non indicato in dichiarazione.

Qualora nell'istanza CIVIS, presentata dal contribuente o dall'intermediario, non venga specificato il codice di sospensione COVID, l'ufficio contatterà il contribuente/intermediario, invitandolo a presentare una specifica dichiarazione sostitutiva in tal senso, debitamente sottoscritta dal contribuente, allegando copia di un documento in corso di validità; soltanto dopo aver ricevuto tale integrazione, l'Ufficio potrà chiudere l'istanza Civis.

2. Regolarizzazione di fatture omesse o irregolari

Nei casi di regolarizzazione di fatture omesse o irregolari, il corretto trattamento da attribuire al tipo documento TD20 in sede di predisposizione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva (LIPE) è il seguente: l'imponibile dell'autofattura denuncia va indicato nel solo rigo VP3; l'imposta versata con Modello F24 va indicata nel rigo VP5 se detraibile.

Nel modello Iva annuale, ai fini della detrazione, l'imponibile e l'imposta vanno indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all'aliquota applicata. L'imposta versata con Modello F24 non va indicata nel quadro VL.

A livello dichiarativo le operazioni derivanti da autofattura vanno quindi escluse:

- dal rigo VP2 (imponibile) e VP4 (IVA a debito) delle LIPE;
- dal quadro VE della Dichiarazione IVA.